



## **COMUNICATO UFFICIALE N.202** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 132/A e N. 133/A della F.I.G.C., inerenti la modifica al Titolo VI delle N.O.I.F. e la modifica dell'art. 33 del C.G.S..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 18 DICEMBRE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 132/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 10 dicembre 2019;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nel Titolo VI delle N.O.I.F. - Controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica al Titolo VI delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<b>Parte II LE FUNZIONI</b>	
<b>TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE</b>	<b>TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 77</b> <b>Organi delle Licenze Nazionali</b></p> <p>1. Gli Organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi- Organizzativi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 77</b> <b>Organi delle Licenze Nazionali</b></p> <p>1. Gli Organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi- Organizzativi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 78</b> <b>Co.Vi.So.C.</b></p> <p>1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Co.Vi.So.C..</p> <p>2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.</p> <p>3. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>4. La Co.Vi.So.C. individua al proprio interno uno dei componenti in possesso di specifiche competenze nelle materie economico-finanziarie e giuridiche a cui affidare l'attività preparatoria della Co.Vi.So.C. stessa.</p> <p>5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Co.Vi.So.C. e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 78</b> <b>Co.Vi.So.C.</b></p> <p>1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Co.Vi.So.C..</p> <p>2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.</p> <p>3. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.</p> <p>4. La Co.Vi.So.C. individua al proprio interno uno dei componenti in possesso di specifiche competenze nelle materie economico-finanziarie e giuridiche a cui affidare l'attività preparatoria della Co.Vi.So.C. stessa.</p> <p>5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Co.Vi.So.C. e</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.</p>	<p>gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 79</b> <b>Attività consultive</b></p> <p>1. La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente federale per l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico.</p> <p>2. La Co.Vi.So.C. inoltre, su richiesta del Presidente federale, fornisce pareri su questioni di propria competenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 79</b> <b>Attività consultive</b></p> <p>1. La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente federale per l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico.</p> <p>2. La Co.Vi.So.C. inoltre, su richiesta del Presidente federale, fornisce pareri su questioni di propria competenza.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 80</b> <b>Attività di controllo</b></p> <p>1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.</p> <p>2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può:</p> <p>a) richiedere il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;</p> <p>b) richiedere di fornire informazioni integrative relative ai documenti depositati;</p> <p>c) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;</p> <p>d) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori, di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 80</b> <b>Attività di controllo</b></p> <p>1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.</p> <p>2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può:</p> <p>a) richiedere il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;</p> <p>b) richiedere di fornire informazioni integrative relative ai documenti depositati;</p> <p>c) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;</p> <p>d) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori, di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati.</p> <p>3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.</p>	<p>di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati.</p> <p>3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 81</b> <b>Poteri sanzionatori</b></p> <p>1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui all'art. 90.</p> <p>2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente federale di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.</p> <p>3. Il Presidente federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 81</b> <b>Poteri sanzionatori</b></p> <p>1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui all'art. 90.</p> <p>2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente federale di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.</p> <p>3. Il Presidente federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 82</b> <b>Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.</b> <b>ABROGATO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 82</b> <b>Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.</b> <b>ABROGATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 83</b> <b>Regolamento interno della Co.Vi.So.C.</b></p> <p>1. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un regolamento interno dalla stessa predisposto ed approvato dal Consiglio federale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 83</b> <b>Regolamento interno della Co.Vi.So.C.</b></p> <p>1. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un regolamento interno dalla stessa predisposto ed approvato dal Consiglio federale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 84</b> <b>Contabilità e bilancio</b></p> <p>1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della F.I.G.C..</p> <p>2. Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l'obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.</p> <p>3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili F.I.G.C., ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.</p> <p>4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 84</b> <b>Contabilità e bilancio</b></p> <p>1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della F.I.G.C..</p> <p>2. Le società associate nelle Leghe Professionistiche hanno l'obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.</p> <p>3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili F.I.G.C., ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.</p> <p>4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.</p> <p>5. Le società devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del <i>pro-rata temporis</i>.</p> <p>6. Le società devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.</p> <p>7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata ("<i>limited review</i>") da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.</p> <p>8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, nonché le società collegate e le altre società che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti all'attività tipica della società calcistica.</p> <p>Qualora un soggetto giuridico che controlli direttamente o indirettamente la società calcistica, generi ricavi e/o offra servizi e/o sostenga costi inerenti all'attività tipica della medesima società, nell'area di consolidamento dovrà essere incluso anche tale soggetto.</p> <p>9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma precedente, devono, altresì, depositare la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.</p>	<p>alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.</p> <p>5. Le società devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del <i>pro-rata temporis</i>.</p> <p>6. Le società devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.</p> <p>7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata ("<i>limited review</i>") da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.</p> <p>8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, nonché le società collegate e le altre società che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti all'attività tipica della società calcistica.</p> <p>Qualora un soggetto giuridico che controlli direttamente o indirettamente la società calcistica, generi ricavi e/o offra servizi e/o sostenga costi inerenti all'attività tipica della medesima società, nell'area di consolidamento dovrà essere incluso anche tale soggetto.</p> <p>9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma precedente, devono, altresì, depositare la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>10. Le società quotate in borsa, che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono depositare la sola relazione semestrale consolidata e le sole situazioni patrimoniali intermedie consolidate, corredate dai prospetti contabili della società di calcio professionistica.</p>	<p>10. Le società quotate in borsa, che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono depositare la sola relazione semestrale consolidata e le sole situazioni patrimoniali intermedie consolidate, corredate dai prospetti contabili della società di calcio professionistica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 85</b> <b>Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.</b></p> <p><b>A) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A</b></p> <p><i>I. Bilancio d'esercizio</i></p> <p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) relazione sulla gestione;</li> <li>b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;</li> <li>c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;</li> <li>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</li> <li>e) rendiconto finanziario;</li> <li>f) verbale di approvazione.</li> </ul> <p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il minore dei termini fissati dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) relazione sulla gestione;</li> <li>b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;</li> <li>c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;</li> <li>d) rendiconto finanziario.</li> </ul> <p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 85</b> <b>Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.</b></p> <p><b>A) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A</b></p> <p><i>I. Bilancio d'esercizio</i></p> <p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) relazione sulla gestione;</li> <li>b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;</li> <li>c) relazione del revisore legale dei conti;</li> <li>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</li> <li>e) rendiconto finanziario;</li> <li>f) verbale di approvazione.</li> </ul> <p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il minore dei termini fissati dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) relazione sulla gestione;</li> <li>b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;</li> <li>c) relazione revisore legale dei conti;</li> <li>d) rendiconto finanziario.</li> </ul> <p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.	giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
4. Sono soggette al deposito del bilancio consolidato anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.	4. Sono soggette al deposito del bilancio consolidato anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.
<i>II. Relazione semestrale</i>	<i>II. Relazione semestrale</i>
1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:	1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) relazione sulla gestione;</li> <li>b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;</li> <li>c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;</li> <li>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</li> <li>e) rendiconto finanziario;</li> <li>f) verbale di approvazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) relazione sulla gestione;</li> <li>b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;</li> <li>c) relazione revisore legale dei conti;</li> <li>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</li> <li>e) rendiconto finanziario;</li> <li>f) verbale di approvazione.</li> </ul>
2. Anche per le società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio.	2. Anche per le società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio.
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono altresì depositare presso la Co.Vi.So.C., entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.	3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono altresì depositare presso la Co.Vi.So.C., entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.
<i>III. Situazioni patrimoniali intermedie</i>	<i>III. Situazioni patrimoniali intermedie</i>
1. Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:	1. Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;</li> <li>b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;</li> <li>b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</li> </ul>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>c) verbale di approvazione.</p> <p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro le suddette date, le sole situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.</p> <p><i>IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali</i></p> <p>1. Le società, entro il 30 giugno di ciascun anno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:</p> <p>a) budget del conto economico;</p> <p>b) budget dello stato patrimoniale;</p> <p>c) budget del rendiconto finanziario;</p> <p>d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;</p> <p>e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.</p> <p>2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..</p> <p><i>V. Report consuntivo</i></p>	<p>c) verbale di approvazione.</p> <p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.</p> <p><i>IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali</i></p> <p>1. Le società, entro il 30 giugno di ciascun anno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:</p> <p>a) budget del conto economico;</p> <p>b) budget dello stato patrimoniale;</p> <p>c) budget del rendiconto finanziario;</p> <p>d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;</p> <p>e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.</p> <p>2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..</p> <p><i>V. Report consuntivo</i></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. Le società, entro due mesi dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di equilibrio economico-finanziario.</p> <p>2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo e sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>3. Il report consuntivo deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..</p> <p>4. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre il report consuntivo con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p>	<p>1. Le società, entro due mesi dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di equilibrio economico-finanziario.</p> <p>2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo e sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>3. Il report consuntivo deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..</p> <p>4. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre il report consuntivo con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p>
<p><i>VI. Emolumenti</i></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-primo trimestre (1° luglio-30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</li> <li>-secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</li> </ul> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure</p>	<p><i>VI. Emolumenti</i></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</li> <li>- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</li> <li>- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</li> </ul> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>2. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>3. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.</p> <p>4. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>	<p>stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>2. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>3. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.</p> <p>4. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>
<p><i>VII. Ritenute e contributi</i></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo trimestre (1° luglio-30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori</p>	<p><i>VII. Ritenute e contributi</i></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C.:</p> <p>- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera relativi alla mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>           dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.         </p> <p>           Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.         </p> <p>           Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera dovuti per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.         </p> <p>           2. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.         </p> <p>           3. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.         </p> <p>           4. La Lega Nazionale Professionisti Serie A, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo e secondo trimestre, entro il 30 maggio per il terzo trimestre ed entro il termine stabilito dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quarto trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto         </p>	<p>           al settore sportivo con contratti ratificati;         </p> <p>           - entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera relativi al secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.         </p> <p>           Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio successivo alla chiusura del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera dovuti per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.         </p> <p>           Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera dovuti per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.         </p> <p>           2. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.         </p> <p>           3. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.         </p> <p>           4. La Lega Nazionale Professionisti Serie A, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo e secondo trimestre, entro il 30 maggio per il terzo trimestre ed entro il termine stabilito dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quarto trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto         </p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p>	<p>versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p>
<p><i>VIII. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario</i></p>	<p><i>VIII. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario</i></p>
<p>1. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, i prospetti contenenti i seguenti indicatori:</p>	<p>1. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, i prospetti contenenti i seguenti indicatori:</p>
<p>1) l'indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto AC/PC tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).</p>	<p>1) l'indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto AC/PC tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).</p>
<p>Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p>	<p>Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p>
<p>a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri;</p>	<p>a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri;</p>
<p>b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing scadenti entro i 12 mesi.</p>	<p>b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing scadenti entro i 12 mesi.</p>
<p>L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate;</p>	<p>L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate;</p>
<p>2) l'indicatore di Indebitamento (D/R), calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi</p>	<p>2) l'indicatore di Indebitamento (D/R), calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>(R). Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p> <p>a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing. Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.</p> <p>L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1); 3) l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).</p> <p>Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p> <p>a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del</p>	<p>(R). Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p> <p>a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing. Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.</p> <p>L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1); 3) l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).</p> <p>Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p> <p>a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).</p> <p>Qualora il valore di entrambi gli <i>indicatori correttivi</i> sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Serie B alla Serie A e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Serie B.</p> <p>2. Abrogato</p> <p>3. Abrogato</p> <p>4. Abrogato</p> <p>5. Abrogato</p> <p>6. Abrogato</p> <p>7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1, con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>8. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società</p>	<p>numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).</p> <p>Qualora il valore di entrambi gli <i>indicatori correttivi</i> sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Serie B alla Serie A e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Serie B.</p> <p>2. Abrogato</p> <p>3. Abrogato</p> <p>4. Abrogato</p> <p>5. Abrogato</p> <p>6. Abrogato</p> <p>7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1, con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>8. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p>	<p>ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p>
<p>9. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p>	<p>9. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p>
<p><b>B) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B</b></p>	<p><b>B) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B</b></p>
<p><i>I. Bilancio d'esercizio</i></p>	<p><i>I. Bilancio d'esercizio</i></p>
<p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p>	<p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p>
<p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione.</p>	<p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza; c) relazione revisore legale dei conti; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione.</p>
<p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il minore dei termini fissati dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p>	<p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il minore dei termini fissati dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p>
<p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) rendiconto finanziario.</p>	<p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza; c) relazione revisore legale dei conti; d) rendiconto finanziario.</p>
<p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.</p>	<p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.</p>
<p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla</p>	<p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>documentazione di cui al comma 1.</p> <p>4. Sono soggette al deposito del bilancio consolidato anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.</p>	<p>documentazione di cui al comma 1.</p> <p>4. Sono soggette al deposito del bilancio consolidato anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.</p>
<p><i>II. Relazione semestrale</i></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione;</p> <p>b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;</p> <p>c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;</p> <p>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>e) rendiconto finanziario;</p> <p>f) verbale di approvazione.</p> <p>2. Anche per le società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio.</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono altresì depositare presso la Co.Vi.So.C., entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.</p>	<p><i>II. Relazione semestrale</i></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione;</p> <p>b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;</p> <p>c) relazione revisore legale dei conti;</p> <p>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>e) rendiconto finanziario;</p> <p>f) verbale di approvazione.</p> <p>2. Anche per le società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio.</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono altresì depositare presso la Co.Vi.So.C., entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.</p>
<p><i>III. Situazioni patrimoniali intermedie</i></p> <p>1. Le società, entro il 31 maggio e al 30 novembre di ciascun anno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;</p> <p>b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>c) verbale di approvazione.</p> <p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio</p>	<p><i>III. Situazioni patrimoniali intermedie</i></p> <p>1. Le società, entro il 31 maggio e al 30 novembre di ciascun anno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;</p> <p>b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>c) verbale di approvazione.</p> <p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro le suddette date, le sole situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.</p>	<p>consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.</p>
<p><i>IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali</i></p> <p>1. Le società, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad eccezione di quelle neopromosse in Serie B, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:</p> <p>a) budget del conto economico;</p> <p>b) budget dello stato patrimoniale;</p> <p>c) budget del rendiconto finanziario;</p> <p>d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;</p> <p>e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.</p> <p>2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..</p>	<p><i>IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali</i></p> <p>1. Le società, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad eccezione di quelle neopromosse in Serie B, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:</p> <p>a) budget del conto economico;</p> <p>b) budget dello stato patrimoniale;</p> <p>c) budget del rendiconto finanziario;</p> <p>d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;</p> <p>e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.</p> <p>2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..</p>
<p><i>V. Report consuntivo</i></p> <p>1. Le società, entro due mesi dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la</p>	<p><i>V. Report consuntivo</i></p> <p>1. Le società, entro due mesi dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di equilibrio economico-finanziario.</p> <p>2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo e sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>3. Il report consuntivo deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..</p> <p>4. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre il report consuntivo con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p>	<p>Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di equilibrio economico-finanziario.</p> <p>2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo e sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>3. Il report consuntivo deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..</p> <p>4. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre il report consuntivo con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p>
<p><i>VI. Emolumenti</i></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento di tutti gli</p>	<p><i>VI. Emolumenti</i></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento di tutti gli</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>emolumenti dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini fissati dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>2. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>3. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.</p> <p>4. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>	<p>emolumenti dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini fissati dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>2. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>3. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.</p> <p>4. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>
<p><i>VII. Ritenute e contributi</i></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</li> <li>-secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</li> <li>-terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre),</li> </ul>	<p><i>VII. Ritenute e contributi</i></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</li> <li>-secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</li> <li>-terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre),</li> </ul>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>L'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>2. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>3. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.</p> <p>4. La Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo e terzo bimestre, entro il 16 marzo di ciascun anno successivo alla chiusura del quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto</p>	<p>L'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>2. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>3. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.</p> <p>4. La Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo e terzo bimestre, entro il 16 marzo di ciascun anno successivo alla chiusura del quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p>	<p>versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p>
<p><i>VIII. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario</i></p>	<p><i>VIII. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario</i></p>
<p>1. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, i prospetti contenenti i seguenti indicatori:</p>	<p>1. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, i prospetti contenenti i seguenti indicatori:</p>
<p>1) l'indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto AC/PC tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).</p>	<p>1) l'indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto AC/PC tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).</p>
<p>Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p>	<p>Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p>
<p>a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri;</p>	<p>a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri;</p>
<p>b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing scadenti entro i 12 mesi.</p>	<p>b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing scadenti entro i 12 mesi.</p>
<p>L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate;</p>	<p>L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate;</p>
<p>2) l'indicatore di Indebitamento (D/R), calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi</p>	<p>2) l'indicatore di Indebitamento (D/R), calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>(R). Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p> <p>a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing. Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.</p> <p>I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.</p> <p>L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1);</p> <p>3) l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).</p> <p>Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p> <p>a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del</p>	<p>(R). Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p> <p>a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing. Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.</p> <p>I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.</p> <p>L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1);</p> <p>3) l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).</p> <p>Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p> <p>a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.</p> <p>L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).</p> <p>Qualora il valore di entrambi gli <i>indicatori correttivi</i> sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Serie C alla Serie B e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Serie C.</p> <p>2. Abrogato</p> <p>3. Abrogato</p> <p>4. Abrogato</p> <p>5. Abrogato</p> <p>6. Abrogato</p> <p>7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1, con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>8. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società</p>	<p>numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.</p> <p>L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).</p> <p>Qualora il valore di entrambi gli <i>indicatori correttivi</i> sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Serie C alla Serie B e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Serie C.</p> <p>2. Abrogato</p> <p>3. Abrogato</p> <p>4. Abrogato</p> <p>5. Abrogato</p> <p>6. Abrogato</p> <p>7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1, con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>8. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p>	<p>ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p>
<p>9. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p>	<p>9. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p>
<p><i>IX. Indicatore di Patrimonializzazione (P/A)</i></p> <p>1. Le società, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale ed alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto P/A contenente l'indicatore di Patrimonializzazione, calcolato attraverso il rapporto Patrimonio/Attivo.</p> <p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare il rapporto P/A con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>3. Ai fini della determinazione del rapporto P/A devono essere considerati i seguenti aggregati:</p> <p>a) il numeratore del rapporto è pari al patrimonio netto incrementato del valore dei finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Da tale aggregato deve essere dedotto il valore delle immobilizzazioni immateriali, diverse dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, dai costi sostenuti per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi ricevuti in concessione pluriennale da terzi e dai costi sostenuti per i lavori in corso ai fini della costruzione di impianti sportivi di proprietà;</p> <p>b) il denominatore del rapporto è pari alla somma delle seguenti voci: diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; immobilizzazioni materiali, escluse quelle inerenti gli impianti sportivi di proprietà; immobilizzazioni finanziarie; attivo circolante; ratei e risconti. L'indicatore di Patrimonializzazione viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.</p> <p>4. Il prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero</p>	<p><i>IX. Indicatore di Patrimonializzazione (P/A)</i></p> <p>1. Le società, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale ed alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto P/A contenente l'indicatore di Patrimonializzazione, calcolato attraverso il rapporto Patrimonio/Attivo.</p> <p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare il rapporto P/A con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>3. Ai fini della determinazione del rapporto P/A devono essere considerati i seguenti aggregati:</p> <p>a) il numeratore del rapporto è pari al patrimonio netto incrementato del valore dei finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Da tale aggregato deve essere dedotto il valore delle immobilizzazioni immateriali, diverse dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, dai costi sostenuti per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi ricevuti in concessione pluriennale da terzi e dai costi sostenuti per i lavori in corso ai fini della costruzione di impianti sportivi di proprietà;</p> <p>b) il denominatore del rapporto è pari alla somma delle seguenti voci: diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; immobilizzazioni materiali, escluse quelle inerenti gli impianti sportivi di proprietà; immobilizzazioni finanziarie; attivo circolante; ratei e risconti. L'indicatore di Patrimonializzazione viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.</p> <p>4. Il prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p>	<p>consiglio di sorveglianza.</p>
<p>5. La misura minima dell'indicatore di Patrimonializzazione è stabilita annualmente dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p>	<p>5. La misura minima dell'indicatore di Patrimonializzazione è stabilita annualmente dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p>
<p><b>C) Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico</b></p>	<p><b>C) Adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico</b></p>
<p><i>I. Bilancio d'esercizio</i></p>	<p><i>I. Bilancio d'esercizio</i></p>
<p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) relazione sulla gestione;</li> <li>b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;</li> <li>c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;</li> <li>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</li> <li>e) rendiconto finanziario;</li> <li>f) verbale di approvazione.</li> </ul>	<p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) relazione sulla gestione;</li> <li>b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;</li> <li>c) relazione del revisore legale dei conti;</li> <li>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</li> <li>e) rendiconto finanziario;</li> <li>f) verbale di approvazione.</li> </ul>
<p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il minore dei termini fissati dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) relazione sulla gestione;</li> <li>b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;</li> <li>c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;</li> <li>d) rendiconto finanziario.</li> </ul>	<p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il minore dei termini fissati dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) relazione sulla gestione;</li> <li>b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;</li> <li>c) relazione del revisore legale dei conti;</li> <li>d) rendiconto finanziario.</li> </ul>
<p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.</p>	<p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.</p>
<p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla</p>	<p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>documentazione di cui al comma 1.</p> <p>4. Sono soggette al deposito del bilancio consolidato anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.</p>	<p>documentazione di cui al comma 1.</p> <p>4. Sono soggette al deposito del bilancio consolidato anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.</p>
<p><i>II. Relazione semestrale</i></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione;</p> <p>b) relazione del collegio sindacale ovvero del revisore unico o del consiglio di sorveglianza;</p> <p>c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile;</p> <p>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>e) rendiconto finanziario;</p> <p>f) verbale di approvazione.</p> <p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono altresì depositare presso la Co.Vi.So.C., entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.</p>	<p><i>II. Relazione semestrale</i></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione;</p> <p>b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;</p> <p>c) relazione del revisore legale dei conti;</p> <p>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>e) rendiconto finanziario;</p> <p>f) verbale di approvazione.</p> <p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono altresì depositare presso la Co.Vi.So.C., entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.</p>
<p><i>III. Situazioni patrimoniali intermedie</i></p> <p>1. Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;</p> <p>b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>c) verbale di approvazione.</p> <p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro le suddette date, le sole situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di</p>	<p><i>III. Situazioni patrimoniali intermedie</i></p> <p>1. Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;</p> <p>b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>c) verbale di approvazione.</p> <p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono altresì depositare presso la Co.Vi.So.C., entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>cui al comma 1.</p> <p><i>IV. Emolumenti</i></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini fissati dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>2. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>3. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico</p>	<p>documentazione di cui al comma 1.</p> <p><i>IV. Emolumenti</i></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini fissati dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>2. In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>3. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.</p> <p>4. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>	<p>bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.</p> <p>4. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>
<p><i>V. Ritenute e contributi</i></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</li> <li>-secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</li> <li>-terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</li> </ul> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi</p>	<p><i>V. Ritenute e contributi</i></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</li> <li>-secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</li> <li>-terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</li> </ul> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>2. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>3. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.</p> <p>4. La Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo e terzo bimestre, entro il 16 marzo di ciascun anno successivo alla chiusura del quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p>	<p>Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>2. In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>3. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al Campionato.</p> <p>4. La Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo e terzo bimestre, entro il 16 marzo di ciascun anno successivo alla chiusura del quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p>
<p><i>VI. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario</i></p> <p>1. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, i prospetti contenenti i seguenti indicatori:</p> <p>1) l'indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria calcolato attraverso il rapporto AC/PC tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).</p> <p>Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p>	<p><i>VI. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario</i></p> <p>1. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, i prospetti contenenti i seguenti indicatori:</p> <p>1) l'indicatore di Liquidità (AC/PC), utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria calcolato attraverso il rapporto AC/PC tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).</p> <p>Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri;</p> <p>b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canone di leasing scadenti entro i 12 mesi.</p> <p>L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate;</p> <p>2) l'indicatore di Indebitamento (D/R), calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).</p> <p>Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p> <p>a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing. Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni,</p>	<p>a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri;</p> <p>b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing scadenti entro i 12 mesi.</p> <p>L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate;</p> <p>2) l'indicatore di Indebitamento (D/R), calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).</p> <p>Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p> <p>a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico, Altri debiti e canoni di leasing. Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni,</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.</p> <p>I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.</p> <p>L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1);</p> <p>3) l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).</p> <p>Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p> <p>a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.</p> <p>Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.</p>	<p>Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.</p> <p>I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.</p> <p>L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1);</p> <p>3) l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).</p> <p>Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della F.I.G.C.:</p> <p>a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.</p> <p>Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).</p> <p>Qualora il valore di entrambi gli <i>indicatori correttivi</i> sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse in Serie C e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato Dilettantistico.</p> <p>2. Abrogato</p> <p>3. Abrogato</p> <p>4. Abrogato</p> <p>5. Le sole società neopromosse in Serie C sono esonerate dal deposito dei suddetti indicatori di controllo, calcolati sul bilancio d'esercizio al 30 giugno della stagione sportiva in cui la società militava nel Campionato Nazionale di Serie D.</p> <p>6. Abrogato</p> <p>7. Abrogato</p> <p>8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1 con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>9. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>10. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p>	<p>L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1).</p> <p>Qualora il valore di entrambi gli <i>indicatori correttivi</i> sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse in Serie C e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato Dilettantistico.</p> <p>2. Abrogato</p> <p>3. Abrogato</p> <p>4. Abrogato</p> <p>5. Le sole società neopromosse in Serie C sono esonerate dal deposito dei suddetti indicatori di controllo, calcolati sul bilancio d'esercizio al 30 giugno della stagione sportiva in cui la società militava nel Campionato Nazionale di Serie D.</p> <p>6. Abrogato</p> <p>7. Abrogato</p> <p>8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1 con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>9. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>10. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p>
<p><i>VII. Indicatore di Patrimonializzazione (P/A)</i></p> <p>1. Le società, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale ed alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto P/A contenente l'indicatore di Patrimonializzazione, calcolato attraverso il rapporto Patrimonio/Attivo.</p>	<p><i>VII. Indicatore di Patrimonializzazione (P/A)</i></p> <p>1. Le società, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale ed alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto P/A contenente l'indicatore di Patrimonializzazione, calcolato attraverso il rapporto Patrimonio/Attivo.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare il rapporto P/A con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>3. Ai fini della determinazione del rapporto P/A devono essere considerati i seguenti aggregati:</p> <p>a) il numeratore del rapporto è pari al patrimonio netto incrementato del valore dei finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Da tale aggregato deve essere dedotto il valore delle immobilizzazioni immateriali, diverse dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, dai costi sostenuti per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi ricevuti in concessione pluriennale da terzi e dai costi sostenuti per i lavori in corso ai fini della costruzione di impianti sportivi di proprietà;</p> <p>b) il denominatore del rapporto è pari alla somma delle seguenti voci: diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; immobilizzazioni materiali, escluse quelle inerenti gli impianti sportivi di proprietà; immobilizzazioni finanziarie; attivo circolante; ratei e risconti. L'indicatore di Patrimonializzazione viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.</p> <p>4. Il prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>5. La misura minima dell'indicatore di Patrimonializzazione è stabilita annualmente dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p>	<p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare il rapporto P/A con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>3. Ai fini della determinazione del rapporto P/A devono essere considerati i seguenti aggregati:</p> <p>a) il numeratore del rapporto è pari al patrimonio netto incrementato del valore dei finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. Da tale aggregato deve essere dedotto il valore delle immobilizzazioni immateriali, diverse dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, dai costi sostenuti per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi ricevuti in concessione pluriennale da terzi e dai costi sostenuti per i lavori in corso ai fini della costruzione di impianti sportivi di proprietà;</p> <p>b) il denominatore del rapporto è pari alla somma delle seguenti voci: diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; immobilizzazioni materiali, escluse quelle inerenti gli impianti sportivi di proprietà; immobilizzazioni finanziarie; attivo circolante; ratei e risconti. L'indicatore di Patrimonializzazione viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.</p> <p>4. Il prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>5. La misura minima dell'indicatore di Patrimonializzazione è stabilita annualmente dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 86</b> <b>Informativa continua alla Co.Vi.So.C.</b> <b>ABROGATO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 86</b> <b>Informativa continua alla Co.Vi.So.C.</b> <b>ABROGATO</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 87</b> <b>Ispezioni e controlli</b></p> <p>1. La Co.Vi.So.C. può:</p> <p>a) effettuare verifiche ispettive presso le sedi delle società;</p> <p>b) convocare i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del collegio sindacale, il revisore unico, il soggetto responsabile del controllo contabile, la società di revisione, e i dirigenti delle società per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle società stesse.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 87</b> <b>Ispezioni e controlli</b></p> <p>1. La Co.Vi.So.C. può:</p> <p>a) effettuare verifiche ispettive presso le sedi delle società;</p> <p>b) convocare i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del collegio sindacale, il sindaco unico, il revisore legale dei conti, la società di revisione, e i dirigenti delle società per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle società stesse.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 88</b> <b>Certificazione dei bilanci</b> ABROGATO</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 88</b> <b>Certificazione dei bilanci</b> ABROGATO</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 89</b> <b>Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori</b> ABROGATO</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 89</b> <b>Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori</b> ABROGATO</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 90</b> <b>Sanzioni</b></p> <p>1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.</p> <p>2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.</p> <p>3. Abrogato</p> <p>4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 90</b> <b>Sanzioni</b></p> <p>1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.</p> <p>3. Abrogato</p> <p>4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti.</p> <p>Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:</p> <p>a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;</p> <p>b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;</p> <p>c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.</p> <p>In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.</p> <p>5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.</p> <p>6. Salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all'art. 85</p>	<p>Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti.</p> <p>Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:</p> <p>a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;</p> <p>b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;</p> <p>c) versamenti in conto copertura perdite;</p> <p>d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.</p> <p>In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.</p> <p>5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.</p> <p>6. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all'art. 85</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>relativo anche ad una sola mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori.</p> <p>Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi non assolti prima.</p> <p>In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.</p> <p>7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.</p>	<p>relativo anche ad una sola mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori.</p> <p>Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi non assolti prima.</p> <p>In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.</p> <p>7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.</p>
<p align="center"><b>Art. 90 bis</b> <b>Composizione della Co.A.Vi.So.C.</b> <b>ABROGATO</b></p>	<p align="center"><b>Art. 90 bis</b> <b>Composizione della Co.A.Vi.So.C.</b> <b>ABROGATO</b></p>
<p align="center"><b>Art. 90 ter</b> <b>Sistema delle Licenze Nazionali</b></p> <p>1. Le norme che regolano lo svolgimento dei procedimenti per l'ottenimento della Licenza Nazionale innanzi alla Co.Vi.So.C. e alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, sono emanate annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini diversi da quelli previsti nel presente Titolo.</p>	<p align="center"><b>Art. 90 ter</b> <b>Sistema delle Licenze Nazionali</b></p> <p>1. Le norme che regolano lo svolgimento dei procedimenti per l'ottenimento della Licenza Nazionale innanzi alla Co.Vi.So.C. e alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, sono emanate annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini diversi da quelli previsti nel presente Titolo.</p>
<p align="center"><b>Art. 90 quater</b> <b>Commissione Criteri Infrastrutturali</b> <b>ABROGATO</b></p>	<p align="center"><b>Art. 90 quater</b> <b>Commissione Criteri Infrastrutturali</b> <b>ABROGATO</b></p>
<p align="center"><b>Art. 90 quinquies</b> <b>Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi</b> <b>ABROGATO</b></p>	<p align="center"><b>Art. 90 quinquies</b> <b>Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi</b> <b>ABROGATO</b></p>
<p align="center"><b>Art. 90 sexies</b> <b>Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi</b></p> <p>1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.</p> <p>2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.</p>	<p align="center"><b>Art. 90 sexies</b> <b>Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi</b></p> <p>1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.</p> <p>2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.</p>	<p>3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.</p>
<p>4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.</p>	<p>4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.</p>
<p>5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..</p>	<p>5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..</p>
<p>6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.</p>	<p>6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.</p>
<p>7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari.</p>	<p>7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari.</p>
<p>8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.</p>	<p>8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.</p>

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 133/A

Il Consiglio Federale

- nella seduta del 10 dicembre 2019;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p align="center"><b>Art. 33</b></p> <p align="center"><b>Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera</b></p>	<p align="center"><b>Art. 33</b></p> <p align="center"><b>Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera</b></p>
<p>1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:</p> <p>a) il mancato pagamento del primo trimestre (1° luglio - 30 settembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>b) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>c) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>d) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;</p> <p>e) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a</p>	<p>1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:</p> <p>a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;</p> <p>b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;</p> <p>f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fidejussoriae da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.</p> <p>2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:</p> <p>a) il mancato pagamento del primo trimestre (1° luglio - 30 settembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fidejussoriae;</p> <p>b) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>c) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>d) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fidejussoriae da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;</p> <p>e) il mancato pagamento del quarto trimestre (1°</p>	<p>carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fidejussoriae da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.</p> <p>2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:</p> <p>a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;</p> <p>b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fidejussoriae da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;</p> <p>f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1°</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.</p> <p>3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:</p> <p>a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p>	<p>aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.</p> <p>3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:</p> <p>a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fisco da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;</p>	<p>g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fisco da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;</p>
<p>h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fisco da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.</p>	<p>h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fisco da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.</p>
<p>4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:</p>	<p>4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:</p>
<p>a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fisco;</p>	<p>a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fisco;</p>
<p>b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p>	<p>b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p>
<p>c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p>	<p>c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p>
<p>d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p>	<p>d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;</p> <p>h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.</p> <p>5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni.</p>	<p>e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);</p> <p>f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;</p> <p>g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;</p> <p>h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.</p> <p>5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni.</p>